



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
SETTORE 02 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA**

Assunto il 28/12/2023

Numero Registro Dipartimento 749

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 20305 DEL 28/12/2023

Oggetto: Legge Regionale n. 9/2023 - Approvazione delle “Procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale”

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 *"Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale"* e s.m.i.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/1999 recante *"Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione"*;

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 *"Codice della Protezione Civile"*;

VISTA la L.R. n. 9 del 24 febbraio 2023 *"Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria"*;

VISTA la D.G.R. n. 91 del 15 maggio 2020 recante all'oggetto *"Struttura organizzativa della Giunta regionale Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 e s.m.i."*;

VISTA la DGR n. 665/2022 con la quale è stato approvato il *"Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale"* n. 12 pubblicato sul BURC n. 286 del 14 dicembre 2022;

VISTA la D.G.R. n.164 del 30/04/2022 con cui la Giunta Regionale ha individuato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs n. 165/2001 – a conclusione della procedura di cui all'Avviso Pubblico del 22 aprile 2022 - quale Dirigente Generale del Dipartimento "Protezione Civile" il Dott. Domenico Costarella;

VISTO il D.P.G.R. n. 15 del 30 aprile 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Protezione Civile" al dott. Domenico Costarella;

VISTO il D.D.G. n. 5098 del 11.05.2022 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Dipartimento Protezione Civile;

VISTO il D.D.G. n. 9399 del 09.07.2023 di conferimento dell'incarico di dirigente del Settore 2 - *"Pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza"* all'ing. Antonio Augruso;

VISTA la D.G.R.n.118 del 31/03/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

VISTA la L.R. n. 50 del 23/12/2022 – Legge di stabilità regionale 2023;

VISTA la L.R. n. 51 del 23/12/2022 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025;

VISTA la D.G.R. n. 713 del 28/12/22 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023–2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/11, n. 118);

VISTA la D.G.R. n. 714 del 28/12/2022 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

VISTO il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 - *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, con particolare riferimento all'art. 53;

VISTI gli artt. 56 e 57 del D. lg. 118/2011 e ritenuta la propria competenza;

PREMESSO CHE

- alla luce del mutato contesto normativo, in attuazione ed in coerenza con il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 *"Codice della Protezione Civile"*, la Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9, recante, *"Disciplina del Sistema di protezione civile della Regione Calabria"* ha disposto il riordino del Sistema regionale di Protezione civile, in funzione, altresì, del perseguimento di

effettivi obiettivi di efficacia dell'azione amministrativa in un settore particolarmente delicato in quanto preposto alla tutela della pubblica e privata incolumità;

- la Regione Calabria, quale componente del Sistema Nazionale di Protezione Civile, in coerenza con le disposizioni del D. Lgs, n. 1 del 2018, concorre al perseguimento delle finalità previste dalla vigente normativa nazionale ed europea ed all'attuazione degli interventi volti a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;

CONSIDERATO CHE

- in conformità all'articolo 7 del D. Lgs, n. 1 del 2018, le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalla Regione secondo il proprio ordinamento;
- l'art. 21 della Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023, ha introdotto lo "*Stato di emergenza regionale*" prevedendo, tra l'altro, che:
 - in presenza o nell'imminenza di un'emergenza di cui all'articolo 2 lettera b), il Presidente della Giunta regionale, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento regionale di Protezione Civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, con proprio decreto può dichiarare lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale.
 - A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al punto precedente, individua: i comuni interessati dall'emergenza, la valutazione dell'evento effettuata sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal Dipartimento regionale di Protezione Civile, l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza.

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra descritto, è emersa l'esigenza di:

- adeguare la procedura di segnalazione di danno alle modifiche normative statali sopravvenute;
- disciplinare la procedura per la richiesta da parte degli Enti locali del riconoscimento dello "*stato di emergenza regionale*" e per la sua gestione da parte del Dipartimento di protezione civile;

DATO ATTO CHE

- ai funzionari Michele Folino Gallo e Paolo Papalino è stato assegnato come obiettivo individuale "*la definizione della procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale*",
- i sopramenzionati funzionari hanno provveduto a trasmettere con nota prot 582851 del 28/12/2023, il documento "*Procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale*";

RITENUTO, pertanto, procedere all'approvazione della "*Procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale*", allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESTATO che l'approvazione del documento allegato non comporta nuovi oneri a carico del Bilancio regionale;

DATO ATTO che il funzionario che sottoscrive l'atto, vista la nota prot. 582926 del 28/12/2023 riveste il ruolo di responsabile del presente procedimento atteso l'ambito applicativo dell'atto;

VISTA la legge regionale n° 34 del 2002 e s.m.i., ritenuta la propria competenza;

ATTESTATA, da parte del Dirigente che sottoscrive il presente atto, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e la correttezza del presente atto;

SENTITO il Dirigente del Settore 2 "*Pianificazione, Gestione e Superamento dell'Emergenza*", Ing. Antonio Augruso;

Su proposta del RUP

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente richiamati:

1. **DI APPROVARE** la "*Procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale*", allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
2. **DI SPECIFICARE** che l'approvazione del presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale;
3. **DI NOTIFICARE** il presente atto agli Enti territoriali competenti a cura del Settore competente;
4. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016.679;
5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016.679.
6. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Michele Folino Gallo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Domenico Costarella
(con firma digitale)



Regione Calabria

Dipartimento Protezione Civile

PROCEDURE PER LA DICHIARAZIONE DELLO
STATO DI EMERGENZA REGIONALE

ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 9 del 24/02/2023



PREMESSA

La Legge n. 9 del 24 febbraio 2023 *“Disciplina del Sistema di Protezione Civile della Regione Calabria”*, istituisce all’art. 21 lo *“Stato di emergenza regionale”* che può essere dichiarato dal Presidente della Giunta al verificarsi di eventi che colpiscono o che minacciano di colpire il territorio regionale e che, per natura ed estensione, richiedono un’immediata risposta della Regione. Lo stato di emergenza regionale è dichiarato con decreto del Presidente che, a sulla scorta di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento regionale di protezione civile basata sui dati e sulle informazioni disponibili, oltre che mirati sopralluoghi svolti dal proprio personale, ne determina la durata e il territorio coinvolto.

La condizione necessaria per la dichiarazione dello stato di emergenza è il nesso di causalità con un evento calamitoso eccezionale che determina situazioni emergenziali tali da non poter essere fronteggiate con i soli mezzi degli enti e delle amministrazioni competenti in via ordinaria, anche avuto riguardo alla cronicità del problema riportato e alla persistenza di criticità che non siano state risolte nell’immediatezza e la cui straordinarietà si è andata apprezzando in fase successiva.

Qualora la gravità dell’evento sia tale da richiedere l’intervento dello Stato, il Presidente della Regione chiede al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 1 del 2018.

La Regione, tramite il Dipartimento di Protezione Civile, di seguito denominato *“Dipartimento”*, assicura l’immediata disponibilità dei mezzi della Colonna Mobile Regionale, delle strutture organizzative regionali oltre che del volontariato di protezione civile e concorre, in raccordo con gli Enti locali ed eventualmente gli organi statali, al soccorso delle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l’emergenza.

Ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 9 del 24 febbraio 2023 *“*, la durata dello stato di emergenza regionale non può superare i sei mesi ed è prorogabile di ulteriori sei mesi. L’eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall’emanazione del Decreto , individua:

- a) i comuni interessati dall'emergenza;
- b) la tipologia dell’evento, effettuata sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal Dipartimento regionale di protezione civile in relazione alla straordinarietà dell’evento, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate, all’entità dei danni prodotti;
- c) l’assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l’emergenza.

I fondi individuati, anche in anticipazione di eventuali finanziamenti statali, sono destinati ad attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a) del Codice e interventi più urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, eseguiti dagli enti locali, o da altre strutture regionali.

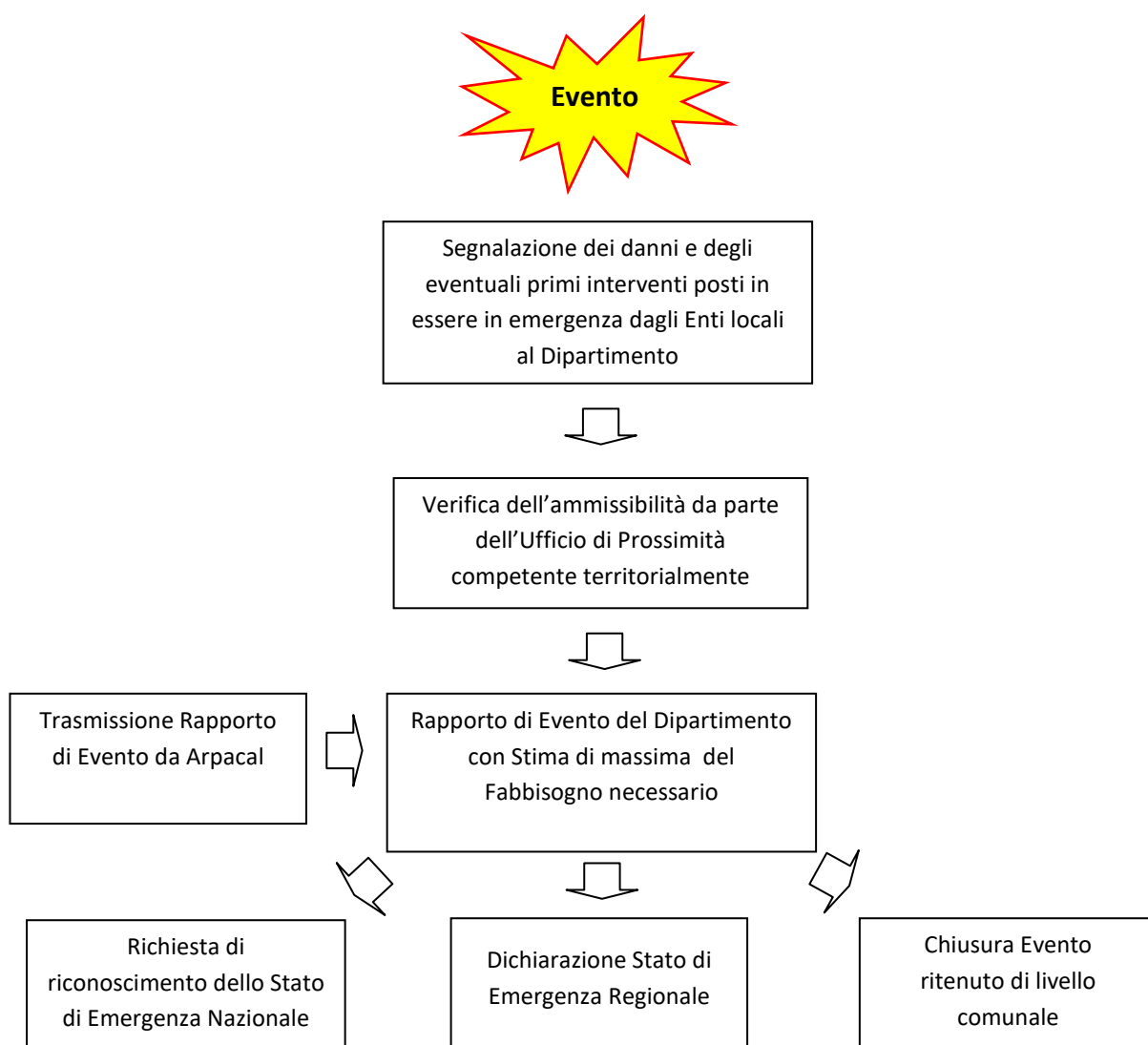
In conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, il Presidente della Giunta regionale può adottare, ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del Codice di protezione civile, in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme statali e dell'Unione europea, ordinanze di protezione civile per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante il perdurare dell'emergenza stessa e può disporre l'utilizzazione delle procedure di urgenza in materia di opere, forniture e servizi previsti a legislazione statale vigente.

PROCEDURE PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA REGIONALE

Al termine dello stato di emergenza regionale, il Presidente della Giunta regionale, qualora necessario, dispone, con decreto, le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale e l'eventuale assegnazione delle risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi ancora non conclusi.

Il presente documento definisce le modalità di rilevamento del danno occorso e le procedura tecnico amministrativa delle fasi emergenziali di livello regionale.

Nella figura successiva è schematizzata la procedura per il riconoscimento dello stato di emergenza regionale.



SEGNALAZIONE DANNI

Gli Enti Locali (Città Metropolitana, Comuni, Province), Calabria Verde, i Consorzi di Bonifica e altri Enti strumentali della Regione, al verificarsi di eventi calamitosi significativi che provochino danni sul territorio tali da non poter essere affrontati con gli strumenti ordinari, segnalano al I Dipartimento, a mezzo pec, una nota-relazione (secondo il format contenuto nell'Allegato A), contenente almeno le seguenti informazioni:

1. Ente che segnala;
2. data e tipo di evento;
3. descrizione e localizzazione del/i danno/i (con specificazione delle coordinate per ogni singololo sito e allegando le foto dello stato dei luoghi);
4. eventuali interventi di assistenza alla popolazione di cui all'art. 25 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.1/2018, in corso o effettuati;
5. eventuali interventi attuati in somma urgenza, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e attività di cui all'art. 25 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.1/2018, in corso o effettuati;
6. stima di massima delle spese presunte per le attività di prima emergenza;
7. eventuali ordinanze emesse;
8. Atto di apertura del Centro Operativo Comunale;
9. dichiarazione del nesso di causalità tra l'evento avvenuto e il danno segnalato.

Condizione indispensabile affinché le spese di prima emergenza possano essere considerate ammissibili ai fini di eventuali contributi è che siano riferite a interventi prossimi all'evento e che rispondano alla necessità di garantire la sicurezza delle persone e/o il ripristino della funzionalità di servizi pubblici essenziali.

Il Dipartimento, ove non riconoscesse tali condizioni o qualora gli elementi conoscitivi non fossero sufficienti a comprovare i presupposti di cui sopra, dovrà considerare le spese non ammissibili, restando pertanto le stesse a carico dell'Ente che le ha sostenute.

VALIDAZIONE

La fase di validazione è la procedura attraverso la quale il Dipartimento verifica le segnalazioni effettuate dagli Enti territorialmente competenti e valuta se esse possano essere considerate riferibili ad una emergenza di livello regionale.

La procedura di validazione prevede un sopralluogo tecnico del Dipartimento da esperire alla presenza di personale tecnico dell'Ente che ha effettuato la segnalazione.

Il tecnico del Dipartimento compila apposita relazione che trasmette al Dirigente del Settore competente.

L'esito della procedura di validazione consiste in una relazione sintetica (Rapporto di evento contenente anche il Rapporto del Centro Funzionale Multirischi dell'Arpacal sull'evento idro-meteo) nella quale il Dipartimento propone al Presidente del Giunta Regionale di classificare l'evento come:

- A. emergenza di tipo locale ai sensi della lett. a dell'art. 2 della Legge Regionale 9 del 24/02/2023;
- B. emergenza di tipo regionale ai sensi della lett. b dell'art. 2 della Legge Regionale 9 del 24/02/2023;
- C. possibile emergenza di tipo nazionale ai sensi della lett. c dell'art. 2 della Legge Regionale 9 del 24/02/2023 con conseguente richiesta di riconoscimento al Governo Nazionale.

APERTURA PIATTAFORMA REGIONALE

Qualora venga riconosciuto lo stato di emergenza regionale sarà comunicato agli Enti territorialmente competenti, che ricadono nel territorio interessato dall'evento eccezionale, la data di apertura e chiusura della piattaforma regionale attraverso la quale dovranno pervenire le schede di segnalazione dei fabbisogni necessari ad affrontare le prime fasi dell'emergenza. .

Ogni ente interessato, dovrà procedere, **ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA: <https://pc2.protezionecivilecalabria.it/financing>, durante il periodo di apertura, alla compilazione ed alla trasmissione delle schede** afferenti alle seguenti casistiche:

- D.L.vo n.1/2018 art.25 c.2 lett. a) *“organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi”* oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità (ad esempio spese relative a vitto e alloggio di persone evacuate, ecc). **MODULO DA COMPILARE SCHEDA A**
- D.L.vo n.1/2018 art.25 c.2 lett. b) *“interventi volti al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”* (ad esempio somme urgenze legate al ripristino della viabilità strategica, o di servizi essenziali quali fornitura di acqua, luce, fognatura ecc)- **MODULO DA COMPILARE SCHEDA B.**

Le schede A e B compilate sulla Piattaforma on-line sono prese in carico dall'Dipartimento, il quale ne verifica l'ammissibilità.

In caso di non ammissibilità della segnalazione, il Dipartimento, entro 45 giorni dall'invio, informa l'Ente Locale sulle motivazioni di tale inammissibilità.

PIANO DEGLI INTERVENTI

Nei limiti delle risorse disponibili, il Dipartimento redige entro 30 giorni dalla chiusura della piattaforma, un Piano degli interventi, di seguito denominato “Piano” contenente le schede A e B ammissibili.

Qualora l'importo totale dei fabbisogni ammissibili sia superiore al fondo disponibile, i contributi per gli interventi saranno riconosciuti in quota proporzionale, applicando la percentuale derivante dal rapporto: *importo finanziato/importo totale fabbisogni*.

Il Piano viene approvato con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento.

Il Piano potrà essere oggetto di successive rimodulazioni in caso di economie accertate o di variazioni all'importo finanziato.

RENDICONTAZIONE

Gli importi relativi ai danni segnalati nelle schede A e B devono costituire stime attendibili, basate su valori di costo di ricostruzione o per la realizzazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza.

Relativamente al settore pubblico, l'Ente Locale che ha inoltrato le schede deve poter giustificare tali importi al Dipartimento competente.

Per quanto riguarda le spese di prima emergenza, l'Ente deve essere in grado di fornire al Dipartimento, cui spetta la verifica, tutta la documentazione idonea a comprovare tali spese.

Dopo l'avvenuta approvazione del Piano, verrà richiesto agli enti interessati di produrre la seguente documentazione probatoria:

A) Interventi di assistenza alla popolazione di cui all'art. 25 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.1/2018:

1. Ordinanza Sindacale (se emessa);
2. Attestazione di sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno verificatosi per ogni singolo intervento;
3. Dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico di assenza di rapporti di coniugio, parentela ai sensi dell'art.1 comma 9 lett. e) della L.190/2012;
4. Provvedimento amministrativo di impegno della spesa;
5. Documentazione fotografica (se disponibile);
6. Fatture e relativi mandati di pagamento quietanzati;
7. Attestazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico che la documentazione trasmessa via P.E.C. è conforme a quella originale conservata presso gli Uffici dell'Ente, in conformità alle normative vigenti in materia di privacy e in particolare al Regolamento Europeo n.679/2016 - G.D.P.R. (General Data Protection Regulation).
8. Atto di apertura del Centro Operativo Comunale.

B) Interventi attuati in somma urgenza per le finalità di cui all'art. 25 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.1/2018:

1. Eventuale ordinanza sindacale;
2. Atto di apertura del Centro Operativo Comunale;
3. Attestazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico a) di sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno verificatosi per ogni singolo intervento; b) (se ricorre) che l'immobile oggetto dell'intervento sia conforme alla normativa urbanistica ed edilizia in vigore e che l'intervento non è realizzato a difesa di costruzioni abusive; c) circa il rispetto di ogni prescrizione contenuta in autorizzazioni, pareri e/o nulla-osta previsti e richiesti ai sensi della normativa vigente; d) che l'intervento non ha ricevuto contributi nell'ambito di precedenti ordinanze, oppure, in caso contrario, apposita relazione che giustifichi i motivi della nuova richiesta;
4. Dichiarazione di assenza di rapporti di coniugio, parentela ai sensi dell'art.1 comma 9 lett. e) della L.190/2012;
5. Verbale di somma urgenza;
6. Verbale di consegna lavori;
7. Perizia giustificativa dei lavori composta almeno da: relazione, quadro economico, elenco prezzi, planimetria in scala non inferiore a 1:5000, eventuali particolari costruttivi;
8. Documentazione fotografica ante e post intervento (se disponibile);
9. Certificato di ultimazione dei lavori;
10. Stato finale dei lavori;
11. Certificato di regolare esecuzione o collaudo;
12. Provvedimento dirigenziale di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione o collaudo;

13. Fatture e relativi mandati di pagamento quietanzati. Qualora l'Ente, per indisponibilità di risorse, non abbia già provveduto alla liquidazione degli importi, dovranno essere trasmesse le fatture e gli atti di approvazione della spesa, con formale impegno a trasmettere i mandati di pagamento debitamente quietanzati entro 15 giorni dall'avvenuta erogazione, pena la revoca del contributo e obbligo di restituzione delle somme.
14. C.I.G.;
15. Attestazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico che la documentazione trasmessa è conforme a quella originale conservata presso gli Uffici dell'Ente, in conformità alle normative vigenti in materia di privacy e in particolare al Regolamento Europeo n.679/2016 - G.D.P.R. (*General Data Protection Regulation*).
16. Per gli interventi comprendenti anche smaltimento di rifiuti dovrà essere prodotta apposita attestazione del R.U.P. in merito all'avvenuto rispetto della normativa vigente in materia.
17. Per gli interventi comprendenti anche la realizzazione di opere strutturali per le quali è prevista denuncia/deposito/autorizzazione dovrà essere prodotta apposita attestazione del R.U.P. in merito all'avvenuto rispetto della normativa vigente in materia, indicando gli estremi dell'istanza.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La documentazione trasmessa dagli enti, è oggetto di attività istruttoria da parte dei tecnici incaricati.

In caso di documentazione carente o di eventuali incongruenze rilevate, viene data comunicazione all'Ente interessato, chiedendo integrazioni, per il completamento dell'istruttoria.

Qualora l'Ente non integri la documentazione richiesta si procede alla formale comunicazione di chiusura del procedimento con trasferimento delle somme non rendicontate nelle economie di piano.

Completata l'istruttoria, il cui esito viene riportato per ogni intervento in apposita tabella, si procede alla liquidazione dei contributi, previo sottoscrizione di idonea Convenzione, con apposito Decreto.

CHIUSURA DELLO STATO DI EMERGENZA

Al termine dello stato di emergenza regionale, il Presidente della Giunta, qualora necessario, dispone, con proprio Decreto, le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell'emergenza e l'eventuale assegnazione delle risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi ancora non conclusi.